

Legge federale sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università, LAU)

Modifica del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010¹,
decreta:

I

La legge dell'8 ottobre 1999² sull'aiuto alle università è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 63a capoversi 2 e 4 della Costituzione federale³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998⁴,

Art. 29 cpv. 5

⁵ La validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2016.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 FF 2011 689
2 RS 414.20
3 RS 101
4 FF 1999 243

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.⁵

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.⁶

26 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ FF 2011 4353

⁶ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 25 ott. 2011.